



Municipio XIII Roma Aurelio
Direzione Socio Educativa
Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO

AGLI ORGANISMI ISCRITTI AL REGISTRO UNICO MUNICIPALE DI ACCREDITAMENTO

RICOGNIZIONE OFFERTE PROGETTUALI DEI SERVIZI DI CURA DOMICILIARE ANZIANI

Il Municipio XIII Roma Aurelio, a norma dell'art. 9, comma 9 e 10 della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90/2005 e nel rispetto di quanto previsto dalle Deliberazioni della Giunta Capitolina n. 355/2012, e n. 191/2015, intende procedere ad una ricognizione degli Organismi accreditati presso il Registro Unico Municipale per l'area **ANZIANI**, pertanto

INVITA

gli stessi a presentare offerte progettuali per i servizi di cura domiciliare rivolti agli anziani medesimi.

Ciascun Organismo, coerentemente con quanto stabilito dalle deliberazioni del C.C. n. 90/2005 e della G.C. n. 355/2012, e n. 191/2015 dovrà formulare una proposta progettuale diretta a evidenziare le modalità e le risorse mediante le quali intende raggiungere gli obiettivi finalizzati alla realizzazione dei Piani Individuali di intervento di ciascun beneficiario del servizio.

Il singolo Organismo iscritto può concorrere solo in forma individuale, a pena di esclusione.

Successivamente alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte progettuali, si procederà alla nomina della Commissione di Valutazione e alla pubblicazione, sul sito internet del Municipio, della data di apertura dei plichi trasmessi dagli Organismi.

La Commissione dovrà verificare l'integrità, la regolarità e la completezza della documentazione presentata al fine dell'ammissione o meno dell'Organismo alla fase di valutazione dell'Offerta progettuale, che verrà effettuata in una o più sedute riservate.

L'esito delle ricognizioni sarà pubblicato sul sito del Municipio XIII Roma Aurelio.

La formalizzazione dell'affidamento del servizio di cura domiciliare avverrà attraverso la sottoscrizione di apposito Schema Quadro di Intesa formale (Allegato C al presente atto) intercorrente tra il Municipio e gli enti gestori che abbiano presentato offerte valutate idonee, nella quale sono definiti il piano delle attività, il numero massimo delle prestazioni che ciascun ente si impegna a realizzare, il corrispettivo dovuto a fronte delle attività, ecc... .

L'intesa avrà la durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. come stabilito con deliberazione CC n. 90/2005.

Ai fini della presentazione dell'offerta, ciascun Organismo, iscritto al Registro Unico municipale per l'area anziani, in apposito plico debitamente sigillato, dovrà inserire:

- **Busta A**, debitamente sigillata, contenente la domanda di partecipazione e la documentazione amministrativa – come sotto precisato-
- **Busta B**, debitamente sigillata, contenente l'offerta progettuale come sotto precisato.

Contenuto della BUSTA A) DOCUMENTAZIONE AMM.VA

La busta chiusa, riportante all'esterno la denominazione del concorrente e la scritta "BUSTA A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", dovrà contenere la seguente documentazione:

1. **Domanda di partecipazione** alla ricognizione, con annessa **Dichiarazione Sostitutiva** di certificazioni e di atti di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, redatta in carta libera, secondo i MODELLI ALLEGATI A e B del presente Avviso pubblico, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Organismo.

Le dichiarazioni, qualora non rese utilizzando la modulistica predisposta dalla stazione appaltante, dovranno comunque contenere tutti gli elementi nella stessa indicati ed essere rese e sottoscritte dal legale rappresentante.

2. Fotocopia di un **documento di identità** in corso di validità del sottoscrittore in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione. *(Per ciascun sottoscrittore è sufficiente produrre una sola copia del documento di identità, anche in caso di più dichiarazioni su più fogli distinti).*

3. Copia del "Protocollo d'Integrità di Roma Capitale" in allegato approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, aggiornato con deliberazione n. 10 del 31/01/2017 debitamente sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante.

4. Numero e tipologia dei piani di intervento che l'Organismo è disponibile a realizzare;

Contenuto della BUSTA B) OFFERTA PROGETTUALE

La busta chiusa, riportante all'esterno la denominazione del concorrente e la scritta "BUSTA B OFFERTA PROGETTUALE", dovrà contenere:

- **l'elaborato progettuale**, in formato cartaceo, rilegato in un unico documento con numerazione progressiva e sottoscritto dal legale rappresentante. Dovrà essere composto da un massimo di 20 pagg., formato A4, dovrà riportare un indice analitico ed essere suddiviso in capitoli in relazione a ciascun elemento di valutazione dei criteri di selezione riportati più avanti.
Il Progetto, oltre al numero e la tipologia dei piani di intervento che l'Organismo è disponibile a realizzare, dovrà tenere conto delle prescrizioni, indicazioni e riferimenti contenuti nel paragrafo "REQUISITI RELATIVI ALLA CAPACITA' TECNICA S.A.I.S.A.", esplicitando tutti quegli elementi essenziali che saranno oggetto di valutazione dall'apposita Commissione. Dovrà, inoltre, contenere una sintetica scheda informativa in relazione al servizio che si intende offrire.
- **L'elenco e i curricula** delle risorse umane previste per le attività con le rispettive qualifiche e i ruoli ricoperti nell'organizzazione del servizio ed i rispettivi curricula, che dovranno riportare l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ed essere sottoscritti dagli interessati
- **Curriculum dell'Organismo partecipante.**

=====

Per la valutazione del progetto, si applicheranno i criteri e sottocriteri e i relativi punteggi come riportati nella sottostante Tabella

Tabella - Valutazione del PROGETTO sulla base dei seguenti elementi di valutazione:**1) Obiettivi, metodologie e destinatari dell'intervento - punti 35**

Sub-criteri	Punti
Qualità complessiva del progetto	10
Appropriatezza degli obiettivi rispetto allo specifico target	8
Organizzazione ed integrazione delle diverse attività e relative figure professionali	6
Scheda informativa del servizio per gli utenti (chiarezza-fruibilità)	5
Ulteriori risorse strutturali e logistiche messe disposizione	3
Caratteristiche innovative	3

2) Adeguatezza dei sistemi di gestione, monitoraggio ed autovalutazione - punti 20

Sub-criteri	Punti
Modalità organizzative ed articolazione del servizio.	10
Tempi della presa in carico - cronoprogramma delle diverse attività previste con la definizione delle fasi e dei tempi di realizzazione	7
Metodo di raccolta ed elaborazione dati e stima dell'efficacia	3

3) Integrazione e partecipazione territoriale nella realizzazione del progetto - punti 20

Sub-criteri	Punti
Esplicitazione delle azioni di rete a supporto del progetto, con particolare riferimento agli altri attori già attivi sul territorio.	12
Modalità di coinvolgimento del volontariato, del mondo privato e del privato sociale, nella gestione, per lo svolgimento di attività complementari e relative modalità operative gestionali.	8

4) Esperienza e professionalità degli operatori - punti 20

Sub-criteri	Punti
Risorse umane impiegate e relativi curricula per la realizzazione del servizio, con riferimento specifico al numero degli addetti, alla loro esperienza, qualificazione professionale, al titolo di studio, specializzazioni e perfezionamento.	15
Descrizione dei ruoli, delle funzioni e dei soggetti coinvolti nella gestione ed organizzazione del servizio con il monte ore specifico	5

5) Esperienza dell'Organismo – punti 5

Sub-criteri	Punti
Esperienza dell'organismo nella realizzazione di servizi simili a quelli richiesti	5

Non saranno considerate idonee le offerte progettuali che avranno ottenuto un punteggio inferiore ai 60/100.

Nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione del Consiglio Comunale nr. 90/2005, in esito alle valutazioni del servizio di cura domiciliare S.A.I.S.A., si procederà all'adozione di apposito elenco contenente tutti gli Organismi ritenuti idonei.

REQUISITI RELATIVI ALLA CAPACITA' TECNICA S.A.I.S.A.

Il "Servizio per l'autonomia e l'integrazione sociale della persona anziana" - SAISA è rivolto alle persone anziane (donne oltre i 60 anni e uomini oltre i 65 anni) in condizioni di temporanea o permanente limitazione della propria autonomia, parzialmente autosufficienti e non. Fornisce prestazioni socio-assistenziali a coloro che si trovano in situazioni di disagio, e/o a rischio di emarginazione, si pone come obiettivo la promozione ed il mantenimento dell'autonomia, e/o delle abilità residue, favorendo la permanenza nel proprio ambiente di vita o nel proprio nucleo familiare, prevenendo e ritardando il ricorso all'istituzionalizzazione. Le prestazioni sono parte di un progetto globale finalizzato al mantenimento della persona anziana nel proprio ambiente di vita, attraverso lo sviluppo e la conservazione dell'autosufficienza, dell'autonomia e dell'interazione con la rete familiare e sociale.

Il servizio ha anche la finalità di supportare e offrire sollievo ai familiari in caso di carico assistenziale elevato.

L'offerta progettuale dovrà essere elaborata tenendo conto della natura e delle caratteristiche del servizio richiesto secondo le modalità sancite con Deliberazioni G.C. n. 355/2012 e n. 191/2015. e nel rispetto dell'art. 9, commi 7 e 8 della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90/2005 art. 9 commi 7 e 8.

Nel rispetto del processo di valutazione del bisogno svolto dal servizio sociale municipale attualmente i beneficiari del servizio erogato in forma diretta sono n. 184 così suddivisi in relazione al bisogno rilevato:

Numero	livello
11	Bassa intensità assistenziale
60	Media intensità assistenziale
82	Medio/Alta intensità assistenziale
31	Alta intensità assistenziale

I pacchetti di servizio dei diversi livelli d'intensità sopra individuati potranno subire variazioni in relazione ad una successiva diversa valutazione del bisogno e delle disponibilità delle risorse economiche collegate.

L'affidamento all'Organismo dei piani di intervento individuali avverrà sulla base della scelta dell'utente. L'utente, salvo casi eccezionali, può esercitare la facoltà di scelta una volta l'anno.

A tal fine si invitano gli Organismi a produrre anche una copia della scheda informativa separata dal progetto, allo scopo di renderla facilmente consultabile dagli utenti e consentire loro una scelta consapevole dell'ente gestore del servizio.

Il Direttore della Direzione Socio Educativa, unitamente al Funzionario e agli assistenti sociali responsabili, (qualora necessario, anche con i rappresentanti di istituzioni eventualmente coinvolte nell'erogazione dei servizi) e i responsabili tecnici dell'organismo/gli organismi selezionati – sulla base del progetto presentato e delle linee/direttive progettuali indicate dall'Amministrazione, potrà aprire tavolo di confronto al fine di individuare eventuali variazioni e/o integrazioni migliorative delle offerte, nonché le linee operative di esecuzione del servizio.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL PLICO

A pena di esclusione dalla gara, il plico generale, dovrà rispettare quanto segue:

- riportare al suo esterno:

- la denominazione dell'Organismo offerente, con relativo indirizzo e telefono e fax.
- la dicitura **NON APRIRE – Ricognizioni - Proposta progettuale per la realizzazione del servizio di assistenza domiciliare nell'area ANZIANI**”
- indirizzo del destinatario: Municipio XIII Roma Aurelio – Via Aurelia, nr. 470, - 00165 – ROMA

• pervenire, idoneamente sigillato, entro le **12,00** del **14/11/2017 a pena di esclusione**, all'Ufficio Protocollo del Municipio XIII Roma Aurelio – Via Aurelia, n. 470 – 00165 - Roma. Non saranno presi in considerazione i plichi che, pur inoltrati con qualsiasi mezzo nei termini stabiliti, perverranno al protocollo oltre il termine stesso. Farà fede allo scopo esclusivamente il timbro del protocollo del Municipio XIII Roma Aurelio.

ULTERIORI INFORMAZIONI

PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura e dell'eventuale successiva stipula dell'Intesa Formale. Il conferimento di tali dati, compresi quelli “giudiziari” , ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 196/2003, ha natura obbligatoria, connessa all'adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi indicati all' art. 11 comma 1, del citato Decreto Legislativo.

I dati forniti potranno/saranno comunicati ad altre strutture della P.A., interne ed esterne all'Amministrazione Comunale, per le attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco di Roma Capitale.

Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore del Municipio XIII Roma Aurelio. In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7,8,9 e 10 del suddetto D. Lgs. n. 196/2003.

ACCESSO AGLI ATTI

Ferme restando le disposizioni contenute nella Legge 241/1990 e s.m.i. e negli artt. 13 e 79 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., il diritto di accesso agli atti può essere esercitato, nei modi e nelle forme indicati nella predetta normativa, facendo richiesta all'URP del Municipio XIII Roma Aurelio – Via Aurelia, 470 – 00165 – Roma, nei giorni e orari di apertura al pubblico.

Il presente Avviso, con i suoi allegati, sarà pubblicato a partire dal **30/10/2017 fino al 14/11/2017** compreso, presso l'Albo Pretorio on line e sul sito internet del Municipio 13 Roma Aurelio.

Le Deliberazioni della Giunta Capitolina n. 355/2012 e 191/2015 possono essere scaricate dal sito di Roma Capitale nel link dedicato alle Deliberazioni e Atti.

Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti presso il Servizio Sociale del Municipio XIII Roma Aurelio – via Adriano I, 2 – tel.06/66000060.

Avverso il presente Avviso è ammesso ricorso avanti all'Autorità competente, nei modi e nei termini di legge.

Responsabile del Procedimento: Funzionario di Coordinamento del Servizio Dott.ssa Maria Teresa Ciaffoni.

Roma, lì 30/10/2017

IL DIRETTORE
Anna Maria Manzi

Intestazione dell'Organismo

Allegato A

FAC-SIMILE
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Direttore della Direzione Socio Educativa
del Municipio XIII Roma Aurelio

MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
PROGETTUALE PER I SERVIZI DI CURA DOMICILIARE RIVOLTI AGLI ANZIANI

Organismo _____
 con sede legale in _____ Via _____ n. _____
 con sede operativa in _____ Via _____ n. _____
 Codice Fiscale _____ P.IVA _____
 Tel. _____ Fax _____ e-mail _____
 Pec _____
 rappresentata da _____ (Cognome _____ Nome _____)

CHIEDE

di essere ammesso per la presentazione dell'offerta progettuale per i servizi di cura domiciliare rivolti agli ANZIANI.

A tal fine si allega:

- Fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore;
 altro (specificare) _____

Si dichiara che l'indirizzo di posta elettronica certificata e il numero di fax, autorizzando l'Amministrazione all'utilizzo di tali mezzi, a scelta, a cui inviare le comunicazioni ed impegnandosi a comunicare altro indirizzo di posta elettronica certificata o altro numero di fax, in caso di impossibilità d'uso dei recapiti dichiarati, sono i seguenti:

Fax (*obbligatorio*) n° _____

P.E.C. (*obbligatorio*) _____

presa visione dell'Avviso Pubblico e dei suoi allegati,

I piani di intervento che questo Organismo è disposto a realizzare sono i seguenti:

- Nr. bassa intensità assistenziale
 Nr. media intensità assistenziale
 Nr. medio/alta intensità assistenziale
 Nr. alta intensità assistenziale
 Nr. attività di gruppo
 Nr. pacchetti famiglia

L'Organismo opererà in regime di IVA al ai sensi dell'art. del
 (*in caso di esenzione I.V.A. specificare ai sensi di quale articolo di legge*)

Luogo e data

Il legale rappresentante _____

ALLEGRO COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

da restituire in carta libera debitamente compilata in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte provvedendo a barrare (selezionare) le parti che interessano e/o a cancellare le parti che non interessano.

Il Sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ C.A.P. _____ in Via _____ n° _____, in qualità di _____ dell'impresa / Associazione /altro _____ CF _____ P.IVA _____ con sede in Via _____ Città _____ Cap. _____,

DICHIARA

avvalendosi della facoltà concessagli dagli artt. 46 e 47 del D.P.R n° 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, per la partecipazione alla procedura di selezione per l'idoneità relativa ai servizi di cura domiciliare rivolti agli anziani.

Di essere accreditata al R.U.C. per l'area Anziani

1.

che l'Organismorisulta iscritto per la seguente attività _____ presso la C.C.I.A.A. di _____

n. iscrizione _____ al Registro delle Imprese,

n. _____ Repertorio Economico Amministrativo,

OVVERO che l'Organismo non ha l'obbligo di iscrizione presso la C.C.I.A.A.

Che l'Organismo risulta iscritto per la seguente attività _____ all'albo /registro (specificare) _____ dal _____

2. che la sede competente INPS è _____ e il numero di Matricola INPS è _____ Tel..... e fax..... Lavoratori Dipendenti /soci lavoratori N° _____ (media dell'ultimo anno)

3. che il contratto collettivo nazionale di lavoro che verrà applicato è

4. che l'indirizzo dell'ufficio competente INAIL è _____ e che il codice ditta _____

1 Specificare il titolo del dichiarante (carica ricoperta, estremi della procura, etc.);

è _____ numero Posizione Assicurativa Territoriale INAIL è _____; Tel..... e fax.....

5. . (SELEZIONARE CASO)

la propria non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999;

OPPURE

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68/1999

6. indicazione del regime IVA prescelto o dovuto (con indicazione dell'articolo di Legge e comma di riferimento)

7. che, oltre il dichiarante, le altre persone aventi la legale rappresentanza sono:

Nominativo e Codice Fiscale	Luogo e data di nascita	Residenza	Carica ricoperta

8. che i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della presente gara sono:

Nominativo e Codice Fiscale	Luogo e data di nascita	Residenza	Carica ricoperta e data di cessazione

9. l'insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento riferite all'impresa e a se medesimo.

10. (SELEZIONARE IL CASO)

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

11. di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro, e, se esistenti, degli atti integrativi territoriali e/o aziendali, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci e di rispettare quanto indicato dalle Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 135/2000 e n. 259/2005 del Comune di Roma;

12. di aver preso esatta cognizione di tutti gli elaborati con particolare riferimento all'Avviso Pubblico ed i suoi allegati, nonché di tutti gli obblighi ed oneri derivanti dalle prescrizioni in essi contenuti, compresi quelli in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza per l'espletamento del servizio;

13. di avere preso esatta cognizione di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano aver influito o influire sull'esecuzione del servizio, sulla determinazione della propria offerta progettuale.

14. di assumere gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, e ss.mm.ii. in caso di affidamento del servizio;

15. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 171 del 25 maggio 2015 recante "I Rimodulazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità per il triennio 2015-2016-2017 approvati con deliberazione di Giunta Capitolina n. 11 del 30 gennaio 2015";

16. di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del "Protocollo di Integrità di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, aggiornato con deliberazione n. 10 del 31/01/2017;

Alla suddetta dichiarazione allega copia fotostatica del documento di identità valido del soggetto firmatario

Data

Timbro dell'Impresa e
firma del Legale Rappresentante

SCHEMA QUADRO

DI INTESA FORMALE TRA ROMA CAPITALE E GLI ORGANISMI GESTORI

DEL SERVIZIO SAISA

L'anno 20....., il giorno..... del mese di, in Roma nella sede della Direzione Socio Educativa del Municipio XIII Roma Aurelio sita in via Aurelia 470 in conformità a quanto previsto dal Regolamento Comunale per l'accreditamento di organismi operanti nei servizi alla persona (art. 9, comma 10, deliberazione C.C. n. 90 del 28 aprile 2005) e dalle successive deliberazioni della Giunta Capitolina n. 355/2012 e 191/2015

TRA

Roma Capitale – Municipio XIII Roma Aurelio..... C.F.02438750586 /partita I.V.A 01057861005, rappresentato da nata/o a il, domiciliato anella qualità di Direttore della Direzione Socio Educativa

E

il/la signor/a, nato/a ail domiciliata/o a nella sua veste di legale rappresentante di (specificare denominazione e ragione sociale dell'affidatario), nel prosieguo denominata "Organismo", C.F. con sede legale in

il/la quale, dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione nonché di decadenza, di divieto, e di sospensione..

CONSIDERATO CHE

l'Organismo è risultato idoneo a seguito della procedura di selezione per l'affidamento di servizi di cui alla Determinazione Dirigenziale n. _____ e che risulta regolarmente iscritto al Registro Unico Cittadino e al Registro Municipale di Accreditamento di cui all'art. 3 della citata deliberazione C.C. n. 90/2005

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art 1
Oggetto dell'intesa

1. Gli accordi sottoscritti nel presente atto costituiscono le condizioni contrattuali che regolano la gestione dei Piani di intervento individuali del servizio _____ affidati all'Organismo.

I pacchetti di servizi e i Piani individuali di intervento (nel prosieguo P.I.I.) oggetto dell'affidamento, sono definiti sulla base di quanto stabilito per il funzionamento del servizio nelle deliberazioni G.C. n. 355/2012 e n.191/2015.

Art 2
Durata

La presente intesa ha la durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa,

Art 3
Titolarità dei servizi

1. Titolare del servizio _____ (specificare se SAISH / SAISA / SISMIF) è la Direzione Socio Educativa Municipale di seguito Amministrazione, che affida all'organismo l'esecuzione dei singoli piani di intervento, destinati al singolo e/o alla famiglia, secondo le tipologie e fino al numero massimo indicato in sede di presentazione dell'offerta progettuale, sulla base del diritto di scelta dell'utente (art. 10 deliberazione C.C. 90/2005).

2. La presente intesa formale non instaura alcun rapporto di lavoro tra l'Amministrazione e i singoli operatori dell'organismo gestore impiegati nell'espletamento del servizio.

Art 4
Obblighi dell'Organismo

La sottoscrizione della presente intesa formale obbliga l'Organismo al rispetto delle condizioni di seguito indicate.

A) Piani di intervento individuali

1. La realizzazione dei singoli piani di intervento e relativi pacchetti viene attuata secondo le modalità esecutive, organizzative e i costi indicati nell'offerta progettuale che, unitamente alle schede dei P.I.I. affidati, costituisce parte integrante e sostanziale della presente intesa, fino a esaurimento del numero massimo di pacchetti di servizi indicati dall'organismo, suddivisi come di seguito indicato:

- 1) n. ____ (fino a un massimo di ____) di intensità assistenziale alta = valore annuo pari a €
- 2) n. ____ (fino a un massimo di ____) di intensità medio-alta = valore annuo pari a €
- 3) n. ____ (fino a un massimo di ____) di intensità media = valore annuo pari a €
- 4) n. ____ (fino a un massimo di ____) di intensità bassa = valore annuo pari a €
- 5) n. ____ Attività di gruppo valore annuo pari a €
- 6) n. ____ Pacchetti famiglia valore annuo pari a €
- 7) n. ____ Attività integrative valore annuo pari a €

2. Il corrispettivo complessivamente erogabile all'organismo nel corso dell'annualità, non può eccedere la somma dei costi relativi ai pacchetti offerti e dichiarati, come al precedente comma 1.

A tal fine si rinvia alle condizioni esecutive dell'offerta progettuale che, nei limiti delle citate deliberazioni G.C. n.355/2012 e n. 191/2015 nel rispetto della scelta dell'utente, costituisce atto di impegno dell'organismo per la realizzazione degli interventi.

3. Sono a carico dell'organismo affidatario, a fronte del corrispettivo riconosciuto dall'Amministrazione di cui all'art. 5 punto C), per la realizzazione dei piani individuali dichiarati:

o i costi per la retribuzione del personale impegnato;

o le spese per l'utilizzo di immobili, ove richiesto;

o i costi per l'uso di attrezzature e altri beni strumentali eventualmente necessari per la realizzazione dei piani;

o le spese gestionali e l'adempimento di ogni altra incombenza accessoria che si rendesse necessaria;

o l'I.V.A. al 5%

4. In caso di conclusione anticipata o cessazione di un piano di intervento individuale, non è previsto alcun diritto dell'organismo, alla contestuale assegnazione di un altro piano di intervento.

5. in caso di mancata effettuazione degli interventi /attività previste nei P.I.I. affidati, per cause riconducibili a inadempienze tecnico-organizzative dell'organismo, o a giustificata assenza dell'assistito, lo stesso è tenuto a effettuarne il recupero a favore del medesimo beneficiario. Previo accordo con l'Amministrazione e con l'interessato, potranno anche essere effettuate attività diverse, non previste nel piano individuale, ovvero svolte presso una struttura ospedaliera che ospita in via temporanea l'assistito privo di cure parentali.

6. Qualora l'interessato, per giustificato motivo, non possa o non intenda usufruire degli interventi a recupero, l'organismo dovrà effettuarli a favore di altri assistiti, nei modi e tempi da concordare con l'Amministrazione.

7. La rinuncia volontaria, espressa verbalmente nei casi di urgenza, o per iscritto, negli altri casi, da parte del beneficiario a uno o più interventi, ovvero la sospensione temporanea del servizio, deve essere comunicata all'Amministrazione tempestivamente e comunque entro 48 ore dalla comunicazione dell'assistito.

8. Nell'ipotesi in cui l'organismo si avvalga della collaborazione di associazioni di volontariato, di tirocinanti o volontari del servizio civile, per attività che prevedano un contatto / rapporto diretto con i beneficiari degli interventi, lo stesso è tenuto a richiederne l'autorizzazione al Servizio Sociale municipale, con un anticipo minimo di 10 giorni rispetto all'avvio delle attività, trasmettendo contestualmente:

il consenso dell'assistito o dei familiari

l'elenco nominativo di tali operatori e relative attività che gli stessi andrebbero a svolgere.

Si precisa, inoltre, che gli operatori di cui sopra, eventualmente impegnati nelle attività assistenziali, svolgono un ruolo esclusivamente integrativo e mai sostitutivo di quello proprio degli operatori professionali.

9. E' vietata ogni forma di cessione a terzi delle attività oggetto della presente intesa.

10. L'organismo congiuntamente a tutti i sottoscrittori del P.I.I. è tenuto a verificare semestralmente l'efficacia degli interventi erogati, in relazione al raggiungimento degli obiettivi, nonché all'insorgere di nuove condizioni e bisogni dell'assistito, fermo restando il diritto del cittadino alla continuità del percorso assistenziale.

11. Altresì, l'organismo è tenuto:

ad accettare i piani individuali affidati dall'Amministrazione sulla base della scelta dell'assistito e fino al numero massimo di pacchetti indicato nell'offerta progettuale;

a non interrompere senza preavviso l'esecuzione dei singoli piani;

a comunicare preventivamente all'Amministrazione, l'eventuale interruzione del servizio, almeno 15 giorni prima della data prevista per l'interruzione;

a modificare, su esplicita e motivata richiesta dell'Amministrazione o a seguito di verifica semestrale, il piano d'intervento individuale in corso di esecuzione, garantendo la massima flessibilità nel rispondere ai bisogni dell'assistito, anche con interventi innovativi ed alternativi in accordo con la Stazione Appaltante e l'interessato.

12. L'organismo, in caso di recessione dalla presente intesa è tenuto a comunicare - a mezzo raccomandata - tale decisione all'Amministrazione, con preavviso di almeno 60 giorni.

B) Personale impegnato nell'espletamento dei servizi

1. L'organismo è tenuto a fornire l'elenco nominativo di tutto il personale impiegato nell'espletamento delle attività previste dai piani individuali di intervento, assicurando il numero e le figure professionali indicate nell'offerta progettuale, in coerenza con il numero dei piani da realizzare, nonché la documentazione relativa al possesso dei titoli professionali dichiarati, all'attestazione, ove richiesta, dell'iscrizione ad albi professionali, alla tipologia di contratto applicata e al relativo inquadramento contrattuale.

2. Nell'espletamento dell'incarico dovranno essere utilizzate le figure professionali indicate nell'offerta e per le quali, in sede di procedura selettiva, l'affidatario ha conseguito il punteggio per la qualità e l'esperienza professionale maturata dagli stessi operatori.

3. Eventuali sostituzioni (per dimissioni, licenziamento o qualunque altro giustificato motivo) potranno essere effettuate solo con personale di qualifica ed esperienza equivalente, previa autorizzazione dell'Amministrazione, alla quale la relativa comunicazione dovrà pervenire almeno 15 giorni prima dell'impiego del nuovo operatore, con contestuale trasmissione di tutta la documentazione necessaria per valutarne l'effettiva rispondenza ai requisiti richiesti.

Inoltre la sostituzione dovrà avvenire assicurando un adeguato trasferimento di tutte le informazioni relative alle condizioni dell'assistito e agli interventi a lui prestati tra il primo operatore e il suo sostituto.

Qualora, per motivi d'urgenza e al fine di garantire il puntuale espletamento dell'intervento, non sia possibile una comunicazione preventiva della sostituzione, l'organismo è comunque tenuto a darne notizia il giorno stesso, inviando la documentazione di cui al precedente comma nel caso in cui la sostituzione si protragga oltre due giorni anche non consecutivi. L'Amministrazione nel rilevare l'utilizzo di tale modalità straordinaria, reiterata nel corso del tempo, terrà conto di tale elemento in sede di valutazione finale sulla corretta esecuzione dei P.I.I. affidati, ai fini di quanto previsto dalla presente intesa.

4. L'organismo si impegna a dare piena e integrale applicazione ai CCNL relativi al proprio personale, nel rispetto delle disposizioni di cui alla deliberazione C.C. n. 135/2000 e del relativo Regolamento di attuazione (Deliberazione C.C. n. 259/2005) e a ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia.

5. L'organismo è garante nei confronti dell'Amministrazione del comportamento tenuto dal personale di cui sopra che dovrà essere improntato a principi non discriminatori e di rispetto della dignità umana, di massima diligenza e di correttezza deontologica, nel rispetto dei diritti del cittadino utente di cui all'art. 10 della deliberazione C.C. 90/2005.

6. L'Organismo dovrà, inoltre, rispettare ed applicare le norme in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, attuando gli adempimenti normativi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, in particolare, dotando il personale e gli utenti di attrezzature antinfortunistiche, qualora le attività previste dal servizio lo prevedessero, sollevando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità per danni e rischi a persone o cose.

C) Rispetto dei requisiti e obblighi organizzativi

1. L'organismo garantisce il possesso e mantenimento dei requisiti - di cui alla citata deliberazione regolamentare C.C. n. 90/2005 e alla successiva Determinazione Dirigenziale del Dipartimento V, n. 3265 del 12/10/2005 - e il rispetto dei tempi, modi e luoghi delle attività previsti nei P.I.I. e dichiarati in fase di presentazione dell'offerta.

2. L'organismo è tenuto a presentare all'Amministrazione una relazione illustrativa delle attività rese e ogni ulteriore informazione, sia in sede di verifica semestrale dei piani d'intervento, sia su richiesta dell'Amministrazione.

3. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 10 della deliberazione C.C. n. 90/2005 l'organismo si impegna a:

- a) informare i cittadini dei servizi forniti, in modo semplice e in grado di superare difficoltà linguistiche, fisiche e culturali
- b) fornire adeguato documento informativo di sintesi sul servizio espletato
- c) accogliere i reclami degli utenti concordando i correttivi del caso con l'Amministrazione
- d) non ostacolare la volontà dell'utente di rivolgersi ad altro soggetto fornitore.

D) Oneri assicurativi

1. È a carico dell'organismo ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati nelle attività concordate. A tal fine, a conclusione dell'anno finanziario, o qualora richiesto dall'Amministrazione, dovrà essere esibita tutta la documentazione idonea a dimostrare il rispetto della normativa vigente in materia contrattuale, in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e di regolarità contributiva.

2. L'organismo solleva fin da ora l'Amministrazione da ogni responsabilità in caso di danni agli assistiti, a terzi e a beni materiali, dai quali possano derivare conseguenze di carattere civile, penale o amministrativo, causati per il mancato rispetto di disposizioni di legge o regolamentari, ovvero per azioni, omissioni o imperizia degli operatori.

3. L'organismo si impegna a stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi un massimale minimo di € 1.500.000,00, per ogni struttura, in caso di svolgimento del servizio all'interno delle proprie strutture e/o dei Centri Diurni Anziani Fragili. Sono inoltre a carico dell'organismo la stipula di idonea assicurazione per danni incendio e furto da stipularsi quale gestore della struttura

4. Le polizze assicurative devono essere depositate presso i competenti uffici dell'Amministrazione al momento della sottoscrizione del presente atto.

E) Protezione dei dati personali

1. In materia di protezione dei dati personali trovano applicazione le disposizioni recate dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*".

L'Amministrazione è titolare, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. f), del D. Lgs. sopra citato, del trattamento dei dati personali riguardanti i beneficiari dei servizi oggetto del presente atto e vigila sul corretto utilizzo di tali dati.

2. Il Direttore apicale della struttura interessata designa, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D. Lgs. 196/2003, l'Organismo gestore, titolare del Trattamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 196/2003, quale Responsabile del trattamento dei dati in relazione all'esecuzione della presente intesa.

3. Nell'atto di designazione sono dettagliatamente elencati gli adempimenti a carico dell'Organismo gestore.

4. L'Amministrazione effettua verifiche e controlli periodici in ordine alla integrale osservanza da parte dell'Organismo gestore di tutte le disposizioni contenute nell'atto di designazione.

5. I controlli e le verifiche effettuate, pur con esito positivo, non liberano l'Organismo gestore dei servizi di cura domiciliare alla persona da obblighi e responsabilità inerenti a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 5 **Obblighi e prerogative dell'Amministrazione**

1. L'Amministrazione affida all'organismo l'esecuzione dei singoli piani di intervento a favore del singolo e/o del nucleo familiare, secondo le tipologie e il numero dei pacchetti indicati al precedente art. 4, lettera A), comma 1, e sulla base del diritto di scelta dei beneficiari degli interventi.

2. Al fine di garantire la massima stabilità quali-quantitativa ed economica dei servizi affidati con il presente atto e, tenuto conto del "volume massimo di prestazioni" espresso nel progetto-offerta, l'Amministrazione si impegna a reintegrare i P.I.I. eventualmente sospesi o interrotti per cause non imputabili al medesimo organismo gestore e ad agevolare il recupero degli interventi, nei limiti e nei termini consentiti.

3. In ogni caso e fermo restando quanto segue, l'Amministrazione, con provvedimento motivato può non procedere al recupero degli interventi non eseguiti, con conseguente riduzione proporzionale dei compensi pattuiti.

4. Nel caso in cui il beneficiario non possa o non intenda effettuare la scelta dell'organismo l'Amministrazione affiderà i P.I.I. secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:

a. individuare l'organismo – tra quelli risultati idonei - la cui offerta progettuale sia considerata più rispondente ai bisogni assistenziali rilevati e al piano d'intervento elaborato per il cittadino;

b. ripristinare l'affidamento dei P.I.I. eventualmente cessati, a favore dello stesso organismo che ha subito la riduzione dei P.I.I.;

c. in caso di progetti-offerta parimenti rispondenti ai bisogni assistenziali rilevati e al piano d'intervento elaborato per il cittadino, affidare i nuovi P.I.I. sulla base di un'equa applicazione della medesima proporzione tra il numero dei P.I.I. già affidati e il numero massimo dichiarato nell'offerta progettuale.

5. In caso di mancati interventi, comunque non imputabili a negligenze o carenze organizzative dell'organismo, l'Amministrazione dovrà individuare le forme di recupero più adeguate, a favore del medesimo beneficiario o di altri, in coerenza con quanto indicato al precedente art. 4, punto A), comma 6, d'intesa con l'organismo interessato.

6. Qualora l'intervento sia stato eseguito dall'operatore, anche solo parzialmente, per cause imputabili all'assistito e non motivate anticipatamente oppure non giustificabili, l'Amministrazione, previa verifica dei fatti accaduti con il beneficiario interessato, riconosce l'intervento come regolarmente effettuato.

7. L'Amministrazione non è tenuta al reintegro dei P.I.I. eventualmente cessati, nel caso in cui siano esaurite le risorse finanziarie destinate a tali interventi.

8. L'Amministrazione informa i beneficiari degli interventi, mediante idonei strumenti di comunicazione (P.I.I., informativa sul servizio, ecc.) in ordine alle condizioni di erogazione dei servizi medesimi, a cui l'assistito deve attenersi, al fine di consentire la corretta esecuzione delle attività previste nel P.I.I. sottoscritto.

9. L'Amministrazione si impegna a garantire la più ampia valorizzazione delle capacità progettuali, di programmazione ed esecuzione degli interventi, espresse dall'organismo gestore, al fine di favorirne le proposte innovative, volte a efficientare le risorse, sia in fase di co-progettazione, che

in sede di valutazione e adeguamento migliorativo dei piani individuali d'intervento. Inoltre, tiene conto dei risultati della valutazione della qualità dei servizi erogati e del raggiungimento degli obiettivi previsti nelle proposte contenute nell'offerta progettuale e nei piani d'intervento.

10 L'Amministrazione informa i cittadini in merito alle offerte progettuali risultate idonee per la realizzazione dei servizi domiciliari, mettendo a disposizione dei richiedenti le schede di sintesi nelle quali vengono illustrate le principali caratteristiche degli stessi e offrendo in visione le carte dei servizi predisposte dagli organismi.

11. Per quel che concerne il controllo sul rispetto delle normative contrattuali, assicurative e previdenziali (di cui alla deliberazione C.C. n. 135/2000 e del relativo Regolamento di attuazione C.C. n. 259/2005), l'Amministrazione si riserva di chiedere all'organismo, in qualsiasi momento, la documentazione idonea a dimostrare il completo rispetto delle prescrizioni normative in materia di applicazione dei C.C.N.L. di categoria, nonché la rispondenza delle tipologie contrattuali e i relativi inquadramenti degli operatori impiegati nei servizi, con le attività e gli interventi effettivamente svolti.

Art. 6 Pagamenti

1. L'Amministrazione riconosce all'organismo per ciascun pacchetto di servizi affidato all'organismo ai sensi dell'art. 4 - e, comunque, non oltre il numero massimo dei pacchetti affidabili secondo l'offerta progettuale - dopo verifica degli interventi effettivamente resi, il corrispettivo (più IVA, se dovuta, al 5%) di €), per un totale pari a €

2. La liquidazione delle somme dovute avviene con ratei mensili posticipati. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione di:

- documentazione che attesti le prestazioni effettivamente erogate e certificazione di avvenuta prestazione da parte degli utenti (fogli firma)
- regolare fattura contabile elettronica
- relazione illustrativa sulle attività rese e sullo stato di realizzazione degli interventi in relazione ai P.I.I. eseguiti nel mese di riferimento.

Art. 7 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Organismo assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m. e i.

Art. 8 Vigilanza e controllo sulle prestazioni erogate

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art 13 del Regolamento per l'accreditamento di organismi operanti nei servizi alla persona, saranno effettuati, a cura degli assistenti sociali, controlli periodici sulle attività svolte dagli organismi gestori nell'esecuzione della presente intesa..

2. A tale fine, e ferme restando le attività effettuate in merito alla verifica del servizio, l'Amministrazione si riserva di individuare e mettere in opera un sistema di rilevazione e analisi della qualità delle prestazioni rese e di applicare gli strumenti adottati in qualsiasi momento utile, anche in corso di validità della presente Intesa.

Art. 9 Sanzioni

1. Nel caso vengano rilevate inadempienze o negligenze nell'erogazione del servizio, l'Amministrazione – ai sensi dell'art. 8 sopra richiamato - invierà un richiamo scritto all'organismo affidatario, che dovrà formulare le opportune controdeduzioni e provvedere, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, al ripristino della regolarità e correttezza nei rapporti prestazionali, anche con eventuali forme di ristoro nei confronti dell'assistito.

2. Nei casi in cui risultino reiterati comportamenti omissivi da parte degli organismi gestori, l'Amministrazione può procedere all'applicazione di penali calcolate in percentuale variabile dal 5% al 10% del corrispettivo dovuto sul fatturato complessivo del mese cui l'inadempienza si riferisce.

3. Il ripetersi, per oltre tre volte in un anno, di gravi inadempienze quali:

- gravi elusioni o violazioni delle normative di riferimento;
- gravi inadempienze contrattuali;
- gravi comportamenti lesivi nei confronti dell'utenza

comporta, oltre all'applicazione delle penali di cui al comma precedente, la risoluzione di diritto dell'atto di intesa. Inoltre, in tali casi, l'Amministrazione deve darne comunicazione, dettagliata nei fatti e motivata nelle decisioni assunte, alla Commissione Tecnica Permanente, di cui all'art. 6 della deliberazione n. 90/2005 che provvederà alla opportuna valutazione e possibili ulteriori sanzioni.

Art. 10 Norme finali

1. Le spese di bollo e di registrazione della presente intesa, redatta in triplice copia di cui una per ciascuna delle parti ed una ai fini della registrazione, sono a carico dell'organismo.

2. Per ogni controversia derivante dall'esecuzione dell'intesa è competente esclusivamente il Foro di Roma.

3. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente intesa si applicano le norme di cui artt. 1321 e seguenti del Codice Civile, nonché le altre norme vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto
per Roma Capitale – Municipio XIII Roma Aurelio

il Direttore della Direzione Socio Educativa _____

per l'Organismo

Il rappresentante legale _____

...

Allegati

Sono parti integranti ed essenziali della presente intesa:

1. L'offerta progettuale sottoscritta dall'organismo
2. I Piani di Intervento individuali affidati
3. Altra documentazione necessaria per la sottoscrizione del presente atto

PROTOCOLLO DI INTEGRITA' DI ROMA CAPITALE, DEGLI ENTI CHE FANNO PARTE DEL GRUPPO ROMA CAPITALE E DI TUTTI GLI ORGANISMI PARTECIPATI

Premessa

La legge 190/2012 prevede espressamente la possibilità di introdurre negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito clausole di rispetto della legalità la cui inosservanza può essere sanzionata con l'esclusione dalla gara. La medesima legge 190/2012 innova in materia di pubblicità anche con riferimento alle procedure di individuazione dei contraenti dei contratti pubblici.

In particolare, l'art.1 comma 17, ha previsto che: «*Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara*». La previsione normativa positivizza l'orientamento giurisprudenziale ormai prevalente, che considera la previsione dei patti di legalità/integrità alla stregua di condizioni del contratto sottoscritto tra le parti, per la cui violazione è prevista la comminatoria dell'esclusione.

I cd. protocolli di legalità/patti di integrità sanciscono pertanto un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro.

E', dunque, legittima la previsione del bando che richiede l'accettazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità quale possibile causa di esclusione *"in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall'applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata nel settore degli appalti"* (Avcp, determinazione n. 4/2012 avente ad oggetto "BANDO- TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del D.Lgs. 163/2006").

Tale formale obbligazione delle Amministrazioni aggiudicatrici e dei concorrenti e aggiudicatari, vincola le parti ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. A presidio di tali principi, quindi, è posta una serie puntuale di obblighi il cui inadempimento può comportare, sia l'irrogazione di provvedimenti disciplinari, se attribuito ai dipendenti delle Amministrazioni aggiudicatrici, sia l'applicazione di sanzioni patrimoniali, graduate in relazione alla gravità dell'inadempimento e la estromissione dalle procedure di affidamento, se attribuito agli operatori economici.²

² ANAC Parere n.11 del 29/07/2014

La rilevanza giuridica dei Patti di integrità in sede di procedura di gara risulta confermata dall'art. 1, comma 17, L. 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) che prevede espressamente l'irrogazione della sanzione dell'esclusione dalla gara per l'ipotesi di violazione delle clausole in essi inserite (si legge, infatti, all'art. 1, comma 17, citato: "Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara").

Come indicato nella determinazione A.V.C.P. n. 4/2012 ("BANDO- TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici"), i protocolli di legalità/patti di integrità aventi rilevanza di condizioni contrattuali "sanciscono un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro". Inoltre, con specifico riferimento alla possibilità di escludere l'offerente dalla procedura di gara in caso di mancata trasmissione del Patto di integrità sottoscritto per accettazione, sempre nella determinazione citata viene indicato che una previsione in tal senso del bando è consentita "in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall'applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata"; d'altra parte, con l'accettazione delle clausole inserite nel Patto di integrità "l'impresa concorrente accetta regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure

Con l'approvazione del presente atto, da parte dell'Amministrazione di Roma Capitale, è precipuo intendimento che, tale documento, divenga parte integrante dei contratti stipulati, non solo da parte di Roma Capitale ma altresì degli enti che fanno parte del " Gruppo Roma capitale" e di tutti gli organismi partecipati. Segnatamente l'approvazione del Patto d'integrità intende:

- rappresentare una misura ulteriore preventiva nei confronti di eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità e di pratiche corruttive e concussive, nel delicato settore dei contratti pubblici;
- disporre che il Patto di integrità, in materia di contratti pubblici dell'Ente, si applichi alle procedure di affidamento **di cui alle** determinazioni a contrarre ex art. 32, comma 2, del d.lgs.50/2016, e **costituisca**, con la sua accettazione, condizione di ammissibilità alle procedure di affidamento;
- disporre l'assunzione di tali disposizioni da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici (Roma Capitale, enti che fanno parte del Gruppo Roma capitale e tutti gli organismi partecipati) a decorrere **dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente Protocollo**;
- disporre che l'accettazione del Patto di integrità da parte degli operatori economici già iscritti negli Albi Fornitori dell'Amministrazione aggiudicatrice avvenga in occasione del primo aggiornamento degli elenchi o, se anteriore, in occasione della partecipazione degli operatori ad una procedura di affidamento.

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Patto di integrità reca la disciplina dei comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti dell'Ente Roma Capitale nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, e devesi altresì considerarsi allegato alla documentazione di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione appaltante e gli operatori economici, secondo la definizione del Codice dei contratti pubblici, D.lgs. n. 50 del 2016, al precipuo fine di conformare propri comportamenti non solo ai principi di legalità, trasparenza e correttezza, ma specificatamente alle norme poste a garanzia dell'integrità dei comportamenti dei dipendenti pubblici, che sono vincolati, espressamente, a non accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
3. Il Patto di integrità costituisce parte integrante anche dei contratti stipulati da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale.
4. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
5. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di gara (di importo superiore ad € 100.000,00 IVA esclusa);
6. Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, è richiesta, nei modi previsti nella *lex specialis* di gara, una apposita dichiarazione di accettazione del presente patto di integrità da parte del legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i..

Articolo 2

Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante

1. Con l'accettazione del presente documento l'operatore economico:
 - 1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 - 1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione appaltante;
 - 1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti

collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt.101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990, l'art.57 comma 4 lett. d) della Direttiva n. 24/14 U.E., l'art. 80, comma 5 lett. c del D.Lgs. n. 50/2016 – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;

1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza;

1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;

1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;

1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);

1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;

1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del codice di comportamento nazionale (D.P.R. 16.04.2013, n. 62) e/o del codice di comportamento dell'Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale.

1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all'art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;

1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori, operanti all'interno del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell'Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;

1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;

C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;

D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

E. noli a freddo di macchinari;

F. forniture di ferro lavorato;

G. noli a caldo;

H. autotrasporti per conto di terzi

I. guardiania dei cantieri.

1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

2. L'operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Articolo 3

Obblighi dell'Amministrazione appaltante

1. L'Amministrazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione del codice di comportamento nazionale (D.P.R. 16.04.2013, n. 62) e/o del codice di comportamento dell'Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016).
2. Nessuna sanzione potrà essere comminata all'Impresa che segnali, sulla base di prove documentali, comportamenti censurabili di dipendenti e/o di soggetti che collaborano con l'Amministrazione.
3. Le stazioni appaltanti di Roma Capitale, ai sensi dell'art. 42, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione, nonché per prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto d'interesse dello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

Articolo 4

Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
 - a. *l'esclusione dalla procedura* di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria *ovvero*, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del *valore* del contratto;
 - b. *la revoca dell'aggiudicazione*, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, d.lgs.104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue *la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione* ed alle competenti Autorità.
4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 80, comma 5, del D. Lgs 50/2016.

Articolo 5

Efficacia del Patto di Integrità

1. Il presente Patto di integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata .³

³ L'articolo 1, comma 17, della legge 190/2012 stabilisce espressamente che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere d'invito, l'irrogazione della sanzione dell'esclusione dalla gara per l'ipotesi di violazione delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.

I cd. protocolli di legalità/patti di integrità sanciscono un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro.

2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l'esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.

3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L'applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.

4. Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Roma Capitale, gli Enti del "Gruppo Roma Capitale" e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente.

Per accettazione:

L'operatore economico concorrente

Pertanto, l'Anac ha ritenuto legittimo il provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante a causa della mancata trasmissione, unitamente ai documenti da presentare con l'offerta, del Patto di integrità controfirmato per accettazione, come richiesto a pena di esclusione dal bando di gara